

## VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

**E. ON PRODUZIONE - S.p.a.**

N. 55/02/2009.

Ministero dello Sviluppo EconomicoDIPARTIMENTO PER L'ENERGIADirezione generale per l'Energia nucleare, le  
energie rinnovabili e l'efficienza energetica**IL DIRETTORE GENERALE**


VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;




VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a) con il quale viene precisata la



definizione di messa in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTO il decreto di questo Ministero del 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad ELETTRON S.p.A, società del gruppo ENEL S.p.A, la titolarità dell'autorizzazione concernente la centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;



VISTO il decreto N° 002/2002 del 29 gennaio 2002 con il quale, tenuto conto della fusione mediante incorporazione della ELET- TROGEN S.p.A nella Endesa Italia S.r.l., si è provveduto ad au- torizzare la citata Endesa Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla trasforma- zione in ciclo combinato della propria centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 MWe ciascuna, nonché al loro succes- sivo esercizio;

VISTO il decreto N° 003/2002 MD del 8 novembre 2002 con il quale la Endesa Italia S.r.l. è stata autorizzata a realizzare la tra- sformazione in ciclo combinato della propria centrale termoelet- trica sita nel territorio dei Comuni Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, oggetto dell'autoriz- zazione N° 002/2002 del 29 gennaio 2002, secondo diverse modali- tà e condizioni di funzionamento;

VISTO il decreto N° 009/2004 VL del 18 marzo 2004 con cui, tra l'altro, è stata volturata da Endesa Italia S.r.l. a Endesa Ita- lia S.p.A. - con sede in Roma, Via Mangili 9, cod. fisc. 03251970962 - la titolarità delle autorizzazioni di cui ai men- zionati decreti N° 002/2002 e N° 003/2002 MD;

VISTO il decreto N° 02/2008 VL del 1 ottobre 2008 con cui, tra l'altro, è stata volturata da Endesa Italia S.p.A. a E. ON Pro- duzione S.p.A. - con sede in Roma, Via Mangili, 9, cod. fisc.



03251970962 - la titolarità delle autorizzazioni di cui al menzionato decreto N° 009/2004 VL del 18 marzo 2004;

**VISTA** l'istanza del 14 dicembre 2005 con la quale la Endesa Italia S.p.A. (oggi E.ON Produzione S.p.A) ha richiesto la riattivazione del procedimento condotto da questa Amministrazione ai sensi della legge n. 55/2002, nonché il riavvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente al progetto di modifica dell'assetto impiantistico e di funzionamento della centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, in modifica alle precedenti istanze presentate, sempre ai sensi della legge n. 55/2002, in data 6 giugno 2003 e 2 ottobre 2003, poi riunificate in data 18 marzo 2005;

**CONSIDERATO** che il procedimento è stato regolarmente riavviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 26 gennaio 2006, che la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata indetta per il giorno 24 febbraio 2006 e il relativo resoconto verbale, comprese le note ad esso allegate considerate parti integranti dello stesso, è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate il 21 marzo 2006;

**CONSIDERATA** la delibera della Giunta della Regione Lombardia del 21 giugno 2006, n. 2771 con cui si delibera di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, parere favo-



revoles in ordine alla compatibilità ambientale nonché di assentire, ai sensi della legge n. 55/02, all'Intesa per la realizzazione del progetto in questione;

**CONSIDERATO** che con nota n. PART/616 del 9 agosto 2007 la Endesa Italia S.p.A. (oggi E.ON Produzione S.p.A.) ha trasmesso l'attestazione di versamento riguardante il pagamento del contributo dello 0,5 per mille ex lege n. 239/04;

**CONSIDERATO** il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, n. DEC/DSA/2007/00142 del 22/02/2007, con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali esprime giudizio favorevole nel rispetto di prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto concernente la realizzazione, all'interno della centrale termoelettrica esistente ubicata nel territorio dei Comuni di Tavazzano con Villavesco (LO) e Montanaso Lombardo (LO), di un nuovo modulo a ciclo combinato da circa 400 MWe (gruppo 9) e il mantenimento in esercizio del gruppo 7 fino all'entrata in esercizio di tale gruppo 9, nonché la progressiva riduzione della produzione annua del gruppo 8 fino alla chiusura definitiva entro il quinto anno dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 9 e l'abbandono totale dell'impiego di olio combustibile entro il 31/12/2009;

**CONSIDERATA** la nota del 4 maggio 2009 n. 15203, 09.05.03 con cui la Provincia di Lodi esprime la propria posizione favorevole, richiamando il parere già rilasciato in merito ai contenuti del-




l'AIA;

**CONSIDERATE** le risultanze della successiva riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 5 maggio 2009, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta il 18 maggio 2009, del relativo resoconto verbale e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso;

**CONSIDERATA** la posizione favorevole dei Comuni di Tavazzano con Villavesco (LO) e Montanaso Lombardo (LO), rappresentata in occasione della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il 5 maggio 2009 e adeguatamente riportata nel relativo resoconto verbale;

**CONSIDERATO** il decreto DSA-DEC-2009-0000580 del 15 giugno 2009 con cui il Ministro dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società E.ON Produzione S.p.A. sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, anche con riferimento alle nuove realizzazioni e alle modalità operative oggetto del presente provvedimento;

**CONSIDERATA** la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 22 giugno 2009, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli unanimemente espresse in tale sede, visto il positivo giudizio di compatibilità ambientale e acquisita l'intesa della Regione Lombardia, si adotta



la determinazione favorevole;

**CONSIDERATI** i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni rispettivamente competenti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, adeguatamente riportati nella determinazione conclusiva del procedimento;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;


**CONSIDERATA** la qualificazione giuridica "forte" dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004;

**RITENUTO**, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;

#### **D E C R E T A**

##### **Art. 1**

La E.ON Produzione S.p.A., con sede in Roma, Via Mangili, 9, cod. fisc. 03251970962, è autorizzata alla modifica dell'assetto impiantistico e di funzionamento della centrale termoelettrica esistente ubicata nel territorio dei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo ovvero alla realizzazione, all'interno della menzionata centrale, di un nuovo modulo a ciclo combinato della potenza termica di circa 700 MW e della potenza





elettrica di circa 400 MW (gruppo 9) e il mantenimento in esercizio del gruppo 7 fino all'entrata in esercizio di tale gruppo 9, nonché la progressiva riduzione della produzione annua del gruppo n. 8 fino alla chiusura definitiva entro il quinto anno dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 9 e l'abbandono totale dell'impiego di olio combustibile entro il 31/12/2009.

---

**Art. 2**

I lavori di realizzazione del gruppo 9 hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1- quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio lavori nonché della messa in esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi, al Comune di Tavazzano con Villavesco, al Comune di Montanaso Lombardo, all'ISPRA e alla Terna S.p.A., dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, comma 1, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per



l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.


La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi.

Qualora la società E.ON Produzione S.p.A. intenda apportare varianti al progetto approvato, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la prescritta procedura per la verifica di assoggettabilità a V.I.A..

### **Art. 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle amministrazioni rispettivamente competenti, cui compete la rispettiva verifica di ottemperanza.




Restano ferme, per quanto applicabili al nuovo assetto della centrale in parola, tutte le prescrizioni già formulate dalle amministrazioni rispettivamente competenti, di cui ai citati decreti N° 002/2002 del 29 gennaio 2002 e N° 003/2002 MD del 8 novembre 2002.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società E.ON Produzione S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi, al Comune di Tavazzano con Villavesco, al Comune di Montanaso Lombardo e all'ISPRA un rapporto concernente lo stato dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale.

Relativamente alle fasi di esercizio la società E.ON Produzione S.p.A. deve attenersi a quanto disposto con il successivo art.4.



---

**Art. 4**

---

La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate dal decreto n. DSA-DEC-2009-0000580 del 15 giugno 2009 (disponibile sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. n. 59/2005, a cui è subordinato l'esercizio dell'impianto anche in considerazione delle realizzazioni nonché delle modifiche oggetto del presente decreto.

---

---

---

**Art. 5**

---

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>) a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione.

---

---

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto della VIA, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della società autorizzata.

---



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/02/2009)


- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e contenute nel decreto n. DEC/DSA/2007/00142 del 22/02/2007 citato nelle premesse (in corsivo le citazioni per estratto dal medesimo decreto di compatibilità ambientale):

1. Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera

Ferme restando tutte le eventuali ulteriori misure che potranno essere assunte dalla Regione Lombardia per il conseguimento dei limiti di qualità dell'aria degli inquinanti con prevalente origine secondaria riferiti all'intero territorio regionale e/o che potranno essere prescritte nell'ambito dell'AIA, anche in termini di riduzione del numero delle ore equivalenti a piena potenza in relazione a condizioni meteorologiche critiche:

a) l'esercizio delle sezioni 7 e 8, alle condizioni definite per i periodi transitori ai punti a) e b) della prescrizione 2), può essere protratto, sino e non oltre il 1.1.2008, in conformità con l'autorizzazione rilasciata con Decreto MICA del 7.1.1993 e nel rispetto delle relative prescrizioni con l'esclusiva modifica del limite alle emissioni delle polveri che viene fissato in 10 mg/Nm<sup>3</sup>;

b) Fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 273, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, entro la data stabilita dall'A.I.A. e comunque non oltre il 1.1.2008 i li-



miti alle emissioni dovranno essere non inferiori a quelli fissati nel medesimo decreto - Parte Quinta - Allegato II - Parte II - Sezioni da 1 a 5, lettera A, in funzione dei combustibili che saranno effettivamente utilizzati per l'esercizio residuo transitorio delle sezioni 7 ed 8 e, qualora si intenda alimentare le sezioni con l'impiego simultaneo di olio combustibile e gas, nel rispetto delle procedure indicate dal D.Lgs. 152/2006, Parte Quinta - Allegato II - Parte I. Ai fini della rideterminazione dei limiti alle emissioni per SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri in funzione delle richiamate normative in materia di emissioni in atmosfera, il Proponente dovrà comunicare, contestualmente alla richiesta di A.I.A., i combustibili o il mix di combustibili che, a partire dal 1.1.2008, intende utilizzare per l'esercizio transitorio residuo delle sezioni 7 e 8 sino alla loro fermata definitiva;

**c)** per l'esercizio delle sezioni a ciclo combinato alimentate a gas naturale esistenti (5 e 6) dovranno essere garantiti valori di emissione per gli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) non superiori a 40 mg/Nm<sup>3</sup> e valori di emissione per il monossido di carbonio non superiori a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri, fermo restando l'adeguamento ai limiti previsti dalla D.G. R. Lombardia n. 17989 del 28.6.2004, pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, per gli impianti esistenti entro il 31.12.2008;



- d)** per l'esercizio della nuova sezione a ciclo combinato alimentata a gas naturale (9) dovranno essere garantiti valori di emissione per gli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) non superiori a 30 mg/Nm<sup>3</sup> e valori di emissione per il monossido di carbonio non superiori a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri.
- e)** fermo restando quanto sopra, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- f)** la nuova sezione 9 a ciclo combinato dovrà essere dotata di un sistema di misura delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NO<sub>x</sub>, CO, come previsto dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta; i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo modalità da concordare con le medesime Autorità;
- g)** il Proponente dovrà prevedere apposite procedure interne, da concordarsi con ARPA Lombardia, per la segnalazione alla medesima delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze, in conformità a quanto verrà definito nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;



**h)** il Proponente, sulla base di indicazioni fornite da ARPA Lombardia, dovrà attuare, entro la data di messa in esercizio del nuovo modulo 9, gli interventi necessari all'eventuale adeguamento dell'esistente rete di monitoraggio della qualità dell'aria. Gli oneri di gestione della rete di monitoraggio saranno a carico del proponente; entro la medesima data di cui sopra dovrà stipulare un protocollo con ARPA Lombardia per la definizione delle modalità gestionali della rete medesima.

## **2. Gestione transitoria dell'impianto e bilanci energetici**

La gestione transitoria dell'impianto dovrà corrispondere alle seguenti modalità e relative tempistiche di esercizio:

**a)** Condizioni di esercizio nel primo periodo transitorio: unitamente all'esercizio dei moduli 5 e 6 già autorizzati, a partire dall'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo modulo 9 sino alla messa in esercizio del medesimo, l'esercizio contemporaneo delle sezioni 7 e 8 dovrà avere una produzione elettrica massima complessiva su base annua di 2560 GWh (pari a quella di un solo modulo da 320 MWe lordi per 8000 h/a);

**b)** Condizioni di esercizio nel secondo periodo transitorio: unitamente all'esercizio dei moduli 5 e 6 già autorizzati e all'esercizio del nuovo modulo 9, subordinatamente all'arresto definitivo della sezione 7 alle condizioni di cui al punto precedente, sino al quinto anno dalla messa in





esercizio del nuovo modulo 9, l'esercizio della sezione 8 dovrà avere una produzione elettrica massima complessiva su base annua di 1280 GWh, (pari a quella di un solo modulo da 160 MWe lordi per 8000 h/a) per il primo anno. Tale produzione dovrà essere gradualmente ridotta del 25% per i successivi quattro anni sino all'arresto definitivo della sezione entro i termini temporali sopra definiti;

c) Per garantire un efficace controllo delle modalità di gestione transitoria dell'impianto, i dati di produzione elettrica generata dalle sezioni 7 e 8 così come definiti alle lettere a) e b) rilevati con i sistemi di acquisizione di cui la centrale è già dotata, ovvero con sistemi eventualmente ulteriormente potenziati, dovranno essere trasmessi periodicamente da ENDESA Italia ad ARPA Lombardia secondo modalità previamente concordate tra le parti; la verifica degli stessi dovrà essere effettuata da ARPA Lombardia sul consuntivo di produzione elettrica annua generata dalle singole sezioni, ovvero con diversa periodicità, secondo modalità previamente concordate con ARPA Lombardia.

### **3. Prevenzione degli episodi critici di inquinamento atmosferico**

Fatte salve tutte le ulteriori misure e/o limitazioni che verranno definite nell'Autorizzazione


Integrata Ambientale finalizzate al contenimento ed alla prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, anche in relazione a condizioni ambientali e/o meteorologiche critiche,



durante il primo periodo transitorio di esercizio, per l'utilizzo della potenza eccedente il valore di 320 MWe ottenuta tramite l'esercizio concomitante delle sezioni 7 e 8 dovrà essere utilizzato esclusivamente gas naturale.

#### **4. Controllo delle emissioni in termini massici**

Nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 274 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 inerenti l'inventario delle emissioni da grandi impianti di combustione, il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione annuale in cui devono essere fomiti i bilanci emissivi massici di ciascuna sezione e complessivi dell'impianto, in termini di emissioni totali annue di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, polveri. Al fine di verificare la coerenza dei bilanci emissivi con le limitazioni alle emissioni per i diversi periodi di esercizio e per le singole sezioni indicate nella prescrizione n. 1, i dati dovranno essere adeguatamente corredati dagli elementi necessari alla verifica delle ipotesi progettuali assunte, così come ulteriormente definite nell'ambito delle prescrizioni n.1. e n.2, con particolare riferimento alle modalità di esercizio di ciascuna sezione (ore di esercizio, totale annuo energia prodotta, tipo e quantità di combustibile utilizzato, ecc.) e ai relativi parametri emissivi (portata fumi umidi e secchi alla percentuale di ossigeno di riferimento del combustibile utilizzato, concentrazioni di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, polveri nei fumi misurate al punto di emissione, ecc.).




##### 5. Utilizzo cogenerativo dell'impianto

Prima dell'entrata in esercizio del gruppo 9 il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla regione Lombardia ed ai Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, uno studio, basato sui bacini di utenza effettivi o possibili in funzione delle concrete prospettive di sviluppo del territorio, finalizzato alla possibilità di utilizzo cogenerativo dell'impianto mettendo a disposizione parte del calore e/o vapore generati dalla centrale.

##### 6. Monitoraggio del rumore

Il Proponente dovrà effettuare, in accordo con ARPA Lombardia, campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam (assetto produttivo attualmente autorizzato con Decreto MAP 3/2002), in fase di cantiere, nelle diverse fasi di esercizio transitorie e in quella definitiva, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M.16.3.1998 finalizzate a verificare il rispetto dei valori limite ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 o al rispetto dei limiti imposti da eventuali strumenti normativi sopraggiunti, in relazione all'effettiva destinazione d'uso delle aree e con particolare riguardo ai recettori maggiormente esposti. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recet-




tori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali; a seguito dei monitoraggi acustici in fase di cantiere in prossimità dei recettori sensibili il Proponente dovrà valutare con le competenti Autorità locali l'opportunità di adottare interventi di mitigazione alla sorgente o ai recettori.

#### **7. Caratterizzazioni preventiva dei suoli e delle acque sotterranee**

Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo modulo 9 a ciclo combinato dovranno essere effettuate in accordo con ARPA Lombardia idonee indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree interessate dai lavori e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal D.M. 471/99.

#### **8. Dismissione delle sezioni 7 e 8 e del parco combustibili**

Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo modulo 9 a ciclo combinato, con modalità di attuazione preventivamente concordati con ARPA Lombardia, il Proponente dovrà presentare al Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Lombardia un progetto di massima relativo alla dismis-




sione dei manufatti delle sezioni termoelettriche 7 e 8, di tutti i serbatoi del Parco combustibili Nord e Sud e delle relative infrastrutture connesse all'approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dell'olio combustibile, comprensive degli interventi necessari al ripristino ed alla riqualificazione ambientale delle aree liberate; nel progetto dovranno essere comprese idonee indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal D.M. 471/99; nel progetto dovranno essere altresì individuati i mezzi, gli strumenti finanziari e la tempistica di attuazione degli interventi; il progetto esecutivo dovrà essere presentato ed approvato dalle competenti strutture regionali con modalità e tempistiche che dovranno essere individuate nell'ambito del progetto di massima;

#### **9. Interventi di mitigazione paesaggistica**

Fermo restando il rispetto scrupoloso delle prescrizioni contenute nel parere reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- a) la sistemazione a verde dell'area circostante la centrale, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora indi-




vidui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di sistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone;

b) il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti;

c) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato uno specifico progetto di estetico - architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici finalizzato a migliorare l'inserimento e l'accettabilità territoriale dell'opera che dovrà tenere conto della qualità formale delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità dell'illuminazione notturna.

#### **10. Dismissione dell'impianto**

Prima dell'entrata in esercizio della centrale nell'assetto definitivo di progetto il Proponente dovrà presentare al Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero




dei Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Lombardia un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

11. Tutti i monitoraggi e le indagini ambientali previsti nelle prescrizioni devono essere realizzati a cura e spese del Proponente, concordandone con ARPA Lombardia le modalità operative, la frequenza, i parametri e i metodi di analisi, i tempi di esecuzione.

Le prescrizioni 5, 8, 10 dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; la prescrizione n. 9 deve essere sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Restano salve, qualora non ricomprese nei sopra elencati punti, le prescrizioni riportate nel parere della Regione Lombardia ed in quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza rispettivamente da parte della Regione Lombardia e del Ministero per i



Beni e le Attività Culturali le prescrizioni contenute nei pareri relativi.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Interno nel corso della riunione conclusiva della conferenza di servizi del 5 maggio 2009:

Dopo il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la E.ON Produzione SpA dovrà presentare il progetto dettagliato in merito alle opere in questione e alla successiva dismissione dei serbatoi di olio combustibile per il rilascio del parere antincendi, ai sensi del DPR 37/98 e del DM 4/5/98. In seguito, dopo aver realizzato le opere oggetto dell'autorizzazione e prima della loro messa in funzione, la Società dovrà presentare al Comando richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi (il CPI attualmente in vigore ha scadenza 26/06/2010).

- Prescrizioni formulate dall'Aeronautica Militare - Comando 1<sup>a</sup> regione Aerea - Reparto territorio e patrimonio e contenute nella nota del 15 maggio 2009 n. TR1-RTP/21/11214/1157/2009/SO

Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione, è necessario dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresen-






tazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

~  
**Prescrizioni formulate dall'ENAC e contenute nella nota del 23 giugno 2009 n. 0040502/AOC/DIRGEN:**

In fase esecutiva, bisognerà assolvere a tali obblighi:

- comunicazione da effettuarsi direttamente ad ENAV per il contestuale assolvimento delle attribuzioni AIS relative alle fasi di cantierizzazione con anticipo non inferiore a 90 gg e dettaglio dei dati progettuali relativi alle altitudini, elevazioni e posizionamento delle ciminiere in formato WGS 84;
- segnalazione cromatica diurna (bianco/rossa) e notturna (rossa) della nuova ciminiera, secondo quanto previsto nel cap. 4.11 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
- eventuali soluzioni volte a contenere l'impatto ambientale che prevedano come prospettato, l'omissione della segnaletica cromatica, dovranno contemplare la segnaletica luminosa diurna ed essere presentate allo scrivente per ogni specifica valuta-




zione di merito compatibile con il Regolamento citato:

- Prescrizioni formulate dal Ministero del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energia rinnovabili e l'efficienza energetica:

1. La E.ON Produzione S.p.A è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;

2. La E.ON Produzione S.p.A è tenuta, altresì, a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto.



ESTRATTO DECRETO VIA DEC-DSA-2007-00142 del 22 febbraio 2007PRESO ATTO CHE:

• la Società Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.) ha presentato in data 29.05.2003 istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986; nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002, per l'esercizio della sezione termoelettrica 7 in contemporanea all'esercizio dell'impianto già autorizzato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 3/2002 del 08.11.2002 localizzato nei Comuni di Tavazzano con Villavesco (LO) e Montanaso Lombardo (LO) e che il relativo avviso al pubblico sui quotidiani "Corriere della Sera" ed "Il Cittadino" è avvenuto in data 06.06.2003;


• la Società Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.) ha presentato in data 22.09.2003 istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986; nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui alla legge 55/2002, per la realizzazione dei moduli 9 e 10 a ciclo combinato in contemporanea all'esercizio dell'impianto già autorizzato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 3/2002 del 08.11.2002 e all'esercizio della sezione 7, da localizzare nei Comuni di Tavazzano con Villavesco (LO) e Montanaso Lombardo (LO) e che il relativo avviso al



pubblico sui quotidiani "Corriere della Sera" ed "Il Cittadino" è avvenuto in data 02.10.2003;

• con note del 27.10.2003 - prot. 12281/VIA/2003 e del 18.03.2004 - prot. DSA/204/6789 la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha riunificato le suddette istanze in un'unica procedura VIA;

• la Società Endesa Italia (ora E.ON Produzione S.p.A.) con nota DP/2005/271 del 11.05.2005 ha richiesto la sospensione del procedimento VIA in corso e che la stessa Società, con nota DP/2005/355 del 14.12.2005 acquisita al Prot. DSA/2005/33062 del 21.12.2005, ha chiesto di riavviare il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale in riferimento ad una nuova proposta progettuale relativa alla realizzazione di un solo modulo a ciclo combinato da 400 MWe (gruppo 9) ed al mantenimento in servizio della esistente sezione 7 esclusivamente fino all'entrata in esercizio del gruppo 9; tali interventi interessano i Comuni di Tavazzano con Villavesco (LO) e Montanaso Lombardo (LO). La Società ha provveduto al deposito della relativa documentazione e alla pubblicazione sui quotidiani "Il Giorno" ed "Il Sole 24 Ore" è avvenuto in data 16.12.2005;



**VISTA ED ESAMINATA** la documentazione tecnica trasmessa dal proponente nel corso dell'intero iter istruttorio, relativa sia alle precedenti procedure di VIA avviate nel 2003 e riunificate nel 2004 sia alla procedura di VIA riavviata nel 2005;


VISTA la nota S02/34.19.04/11274 del 14 giugno 2006 con cui il ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di un solo modulo a ciclo combinato da 400 MWe (gruppo 9) ed al mantenimento in servizio della esistente sezione 7 esclusivamente fino all'entrata in esercizio del gruppo 9;

VISTA la dgr n. 2771 del 21.06.2006 con la quale la Regione Lombardia ha espresso ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del medesimo progetto;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**ESPRIME**

Parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto proposto da Endesa Italia S.p.A. (ora E.ON Produzione S.p.A. relativo alla realizzazione, all'interno della centrale termoelet-



trica esistente ubicata nel territorio dei Comuni di Tavazzano con Villavesco (LO) e Montanaso Lombardo (LO), di un nuovo modulo a ciclo combinato da 400 MWe (gruppo 9) ed al mantenimento in servizio della esistente sezione 7 esclusivamente fino all'entrata in esercizio del gruppo 9, nonché la progressiva riduzione della produzione annua del gruppo 8 fino alla chiusura definitiva dell'impianto entro il quinto anno dall'entrata dall'entrata in esercizio commerciale del gruppo 9 e l'abbandono totale dell'olio combustibile entro il 31.12.2009; subordinatamente al rispetto delle di seguito indicate e, qualora non ricomprese, di quelle riportate nel parere della Regione Lombardia ed in quello del ministero per i Beni e le Attività Culturali: Prescrizioni: si faccia riferimento all'Allegato del Decreto del ministero dello Sviluppo Economico n. 55/02/2009 del 30 giugno 2009.

Il Direttore Institutional Relations

Raffaella Di Sipio

